

**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 2016, n. 5.

**Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Modificazioni all'art. 5)

1. Al comma 8 dell'articolo 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 22 luglio 2016

MARINI

**Regolamento regionale:**

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cecchini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 21 giugno 2016, deliberazione n. 666;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22 giugno 2016, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 27 giugno 2016;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 luglio 2016, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

**NOTE****Nota al titolo del regolamento:**

— Il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, recante "Prelievo venatorio della specie cinghiale" (pubblicato nel B.U.R. 3 dicembre 1999, n. 63), è stato modificato con i regolamenti regionali: 31 ottobre 2000, n. 6 (in B.U.R. 8 novembre 2000, n. 58), 28 giugno 2006, n. 8 (in B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32), 2 novembre 2006, n. 11 (in B.U.R. 8 novembre 2006, n. 51), 22 maggio 2007, n. 4 (in B.U.R. 25 maggio 2007, n. 23, E.S.), 21 maggio 2008, n. 4 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 5 ottobre 2009, n. 8 (in B.U.R. 14 ottobre 2009, n. 46), 23 maggio 2012, n. 7 (in B.U.R. 30 maggio 2012, n. 23) e 14 aprile 2015, n. 8 (in B.U.R. 22 aprile 2015, n. 22).

**Nota all'art. 1, alinea:**

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 8 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5  
Prelievo in battuta.

*Omissis.*

8. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto alle squadre iscritte al medesimo, nel rispetto di una graduatoria stilata, a partire dalla stagione venatoria 2017-2018, mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri:

a) percentuale di battute effettuate nel distretto di assegnazione nella precedente stagione venatoria: da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all'unità;

b) percentuale media di partecipazione degli iscritti alle battute della precedente stagione venatoria: da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all'unità;

c) numero di iscritti alla squadra:

1) da 35 a 40 1 punto;

2) da 41 a 50 2 punti;

3) da 51 a 60 3 punti;

4) oltre 60 4 punti;

d) efficienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore: punti 1 ogni 0,01 capi (max 20 punti);

e) partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione e contenimento programmati dall'A.T.C. calcolata in base al numero di interventi realizzati per squadra: punti 0,5 ad intervento (max 15 punti);

f) partecipazione ai programmi di ricerca e di monitoraggio elaborati dall'Osservatorio faunistico regionale: punti 1 ad intervento (max 15 punti).

*Omissis.».*